



LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI

Quinta Sezione Civile

(già Prima Sezione Civile Bis)

riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- Paolo Celentano
- Fulvio Dacomo
- Ugo Candia
- Presidente -
- Consigliere -
- Consigliere - Relatore -

ha emesso il presente

DECRETO

nel procedimento contrassegnato con il **n. 164/2021 del ruolo generale degli affari contenziosi**, avente ad oggetto il reclamo di cui all'art. 22 L. Fall., depositato in data 13 gennaio 2021, avverso il decreto del 16 dicembre 2020, con cui il Tribunale di Napoli - VII sezione civile - ha rigettato il ricorso di fallimento avanzato da ██████████ S.p.A. contro ██████████ - ██████████ S.R.L. in liquidazione, proposto

D A

██████████ S.P.A. - ██████████ ██████████ - (codice fiscale: ██████████) società soggetta ad attività di Direzione e Coordinamento da parte di ██████████ S.p.A. (Gruppo ██████████ con sede a Roma, in persona dell'Amministratore Delegato e legale rappresentante *pro tempore*, dr. ██████████ giusta poteri conferitigli con delibera del consiglio di amministrazione del 23 dicembre 2019, quale Ente gestore del Fondo Rotativo pubblico istituito ex art. 2 Legge 394/81, rappresentata e difesa dall'avv.to ██████████ (codice fiscale: ██████████) del Foro di Milano e, quindi, per quanto ancora possa valere, domiciliato, ai sensi dell'art. 82, co. 2, R.D. 37/1934, presso la Cancelleria della Corte d'Appello di Napoli per non aver eletto domicilio nel Comune di Napoli.

- RECLAMANTE -

C O N T R O

impugnato in quanto fondato su di un'interpretazione incoerente ed irragionevole e non costituzionalmente orientata, in violazione del principio di uguaglianza sostanziale tra creditori, discriminando i creditori rispettosi del dettato normativo - come la ricorrente - che non ha proceduto, in ossequio al primo comma del menzionato art. 3 D.L. 23/2020, al deposito del ricorso per la declaratoria di Fallimento, proprio al fine (costituente la *ratio* della citata disposizione) di non gravare sugli uffici giudiziari e di non sottoporre il ceto imprenditoriale, nel suddetto periodo, ad un flusso alluvionale di istanze per la dichiarazione di fallimento.

Ogni diversa interpretazione - sostiene la difesa della reclamante - risulterebbe costituzionalmente illegittima ed in tal senso ha invitato la Corte a sottoporre al vaglio la questione di legittimità costituzionale il comma 3 dell'art. 10 D.L. 23/2020 (Legge 4/2020) in relazione al principio di eguaglianza e di ragionevolezza.

3. Va preliminarmente dato conto che l'istante non ha fornito prova di aver notificato il reclamo, giacchè il relativo tentativo eseguito presso la sede sociale ha sortito esito negativo (v. relazione di notificazione del 27 gennaio 2021), mentre la notifica eseguita, a mente dell'art. 149 c.p.c., presso la residenza del liquidatore risulta priva della cartolina concernente l'avviso di ricevimento.

Proprio per tale ragione, la Corte ha rinviato l'udienza precedentemente fissata al 2 marzo 2021 all'odierna udienza, tenutasi in presenza, alla quale però l'istante non è comparso, senza nemmeno provvedere a depositare il suddetto avviso.

4. La mancata comparizione della ricorrente non preclude la decisione di merito, restando invece esclusa la possibilità di una decisione di rinvio della trattazione o di improcedibilità per disinteresse alla definizione o di non luogo a provvedere, come chiarito della Corte di Cassazione in relazione al reclamo ex art. 18 L. Fall. (cfr. Cass.4797/2019, che richiama Cass. 8227/2012) ed anche con riferimento al procedimento di reclamo di cui

all'art. 26 L. Fall., in cui pure si è precisato che trovano applicazione le regole generali sui giudizi camerali di cui agli artt. 737 e ss. c.p.c ed il giudice è tenuto a decidere il reclamo anche nel caso in cui il ricorrente non compaia in camera di consiglio, senza poter dichiarare il "non luogo a provvedere" (cfr. Cass. 19478/2017; Cass. 9930/2005).

5. La mancata notifica del reclamo all'ex liquidatore della società condurrebbe alla declaratoria di improcedibilità dello stesso, seguendo l'orientamento della Corte di Cassazione, secondo cui, nel caso di società cancellata, la legittimazione al contraddittorio compete a colui che rivestiva la carica di legale rappresentante al momento della estinzione della società in ragione della *fictio iuris* sottesa al disposto dell'art. 10 L. Fall., che consente la declaratoria di fallimento della società entro l'anno dalla cancellazione (cfr. Cass. 23393/2016, che richiama Cass., SS.UU., 6070/2013 e Cass. 14338/2013).

Senonchè, questa Corte ha avuto modo più volte di dissentire da tale ordine di idee, reputando che in siffatta ipotesi non ci sia alcun bisogno di ricorrere alla suddetta *fictio iuris*, considerando che ad un soggetto estinto non vada eseguita proprio alcuna notifica, come prevede l'art. 11 L. Fall. per il caso analogo dell'imprenditore defunto, in relazione al quale la Corte di Cassazione non dubita che non debba sentito l'erede (cfr. tra le tante Cass. 7181/2013).

In tale direzione, la Corte adita non può esimersi dalla decisione di merito, reputando non dovuta la notifica del (ricorso di fallimento e quindi del presente) reclamo alla società cancellata.

6. Il reclamo è infondato.

Il suindicato art. 10, co. 3, D.L. 33/2020 nel prevedere che «*Quando alla dichiarazione di improcedibilità dei ricorsi presentati nel periodo di cui al comma 1 (ndr. dal 9 marzo al 30 giugno 2020) fa seguito, entro il 30 settembre 2020, la dichiarazione di fallimento, il periodo di cui al comma 1*

non viene computato nei termini di cui agli articoli 10» risulta chiaro nello stabilire che può godere del suddetto beneficio (e cioè di usufruire della menzionata sospensione dei termini) chi abbia depositato il ricorso per la declaratoria di Fallimento nel periodo tra il 9 marzo 2020 e il 30 giugno 2020 ed abbia ottenuto una dichiarazione di improcedibilità, così potendo conseguire la declaratoria di Fallimento del debitore entro il 30 settembre 2020.

La ragione di tale disposizione risiede nella concessione del predetto beneficio solo a favore dei soggetti che avevano assunto nel menzionato periodo l'iniziativa volta a conseguire il fallimento del proprio debitore e nel non penalizzarli, quindi, nel computo del termine di cui all'art. 10 L. Fall., tenuto conto del fatto che nel citato lasso tempo non potevano ottenere la dichiarazione di fallimento del debitore.

In tale direzione la norma in esame non ha introdotto – a giudizio della Corte - alcuna moratoria *tout court* nella presentazione dei ricorsi di fallimento, ma ha voluto, invece, distinguere la posizione di chi aveva assunto la predetta iniziativa da quella di chi era restato meramente inerte, così fissando una condizione oggettiva per l'utilizzo della sospensione dei termini, avuto verosimilmente riguardo all'indiscutibile difficoltà di poter stabilire *ex post* se la mancata presentazione del ricorso di fallimento fosse dipesa dalla consapevole scelta di evitare di depositare un'istanza che sarebbe stata dichiarata improcedibile e non anche da una mera negligenza, avente l'effetto di una ingiustificata rimessione in termini.

La dedotta irragionevolezza di tale norma e la predicata violazione del principio di eguaglianza pongono questioni prive di rilevanza nella fattispecie concreta, non avendo l'istante spiegato la ragione per la quale non ha provveduto a depositare prima il ricorso di fallimento, una volta cessato il periodo di sospensione straordinaria, e cioè a partire dal 1° luglio 2020, essendosi ridotto a presentarlo il 30 settembre 2020, senza peraltro nemmeno chiedere una ben possibile decisione di merito entro il 16

novembre 2020 (data in cui scadeva l'anno di cui all'art. 10 L. Fall.), confidando, invece, in una nient'affatto scontata interpretazione della menzionata disposizione.

Appena aggiungendo sul punto che un'eventuale rimessione alla Corte Costituzionale della questione sollevata dall'istante farebbe certamente decorrere il termine ultimo del 22 marzo 2021 per la dichiarazione di fallimento, come indicato dalla stessa difesa della reclamante.

7. Alla stregua delle riflessioni che precedono, il reclamo va rigettato.

Non vi è ragione di liquidare le spese, stante la mancata costituzione delle controparti.

Nondimeno, deve, altresì, darsi atto, in ragione dell'esito del reclamo, che ricorrono i presupposti processuali (cfr. Cass., SS.UU., 4315/2020) per il versamento di un ulteriore importo, da parte di ██████████ S.p.A., a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo, ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, d.P.R. 115/2002 (come inserito dall'art. 17 L. 228/2012), stante la natura impugnatoria del presente reclamo.

P.Q.M.

La Corte, nell'intestata composizione, richiamato l'art. 22 l.f.,

RIGETTA

il suindicato reclamo;

DÀ ATTO

che ricorrono i presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo, da parte di ██████████ S.p.A., a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il reclamo.

Così deciso nella camera di consiglio del 9 marzo 2021.

IL PRESIDENTE

(Paolo Celentano)